

Argomento: Servizi pubblici

Ok l' offerta del candidato prequalificato

corte di giustizia Ue In una procedura ristretta è legittimo ammettere una offerta presentata da un candidato prequalificato che si impegni a incorporare un altro candidato a sua volta prequalificato, in forza di un accordo di fusione, concluso tra la fase di selezione e quella di presentazione delle offerte e attuato dopo tale fase di presentazione dell' offerta. Lo afferma la Corte di giustizia europea con la sentenza dell' 11 luglio 2019 (causa C-697/17) dopo avere premesso che è sempre interesse dell' amministrazione aggiudicatrice che, quando i candidati sono stati prequalificati, essi mantengano la loro capacità economica e tecnica nel corso dell' intera procedura. Se invece un candidato rafforza la sua capacità economica e tecnica dopo la prequalifica, dice la Corte Ue, non c' è violazione dell' interesse pubblico e questo può avvenire con l' incorporazione parziale o completa di un operatore economico, incluso un operatore economico che partecipa alla stessa procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico. La dimostrazione del permanere dei requisiti, dice la Corte, è soddisfatta per definizione in una situazione in cui la sua capacità sostanziale sia solamente aumentata. Altro profilo affrontato dalla Corte è se vi sia un deterioramento della situazione concorrenziale degli altri offerenti. A tale proposito i giudici europei notano che, anche se in altri campi alcune norme mirano specificamente a garantire che l' esistenza di una concorrenza libera e non falsata nell' ambito del mercato interno non sia minacciata da operazioni di fusione, nell' ambito degli appalti pubblici «non si può ritenere che la partecipazione a un' operazione siffatta possa, in quanto tale, comportare un deterioramento della situazione concorrenziale degli altri offerenti per il semplice fatto che l' entità creata con la fusione godrà di una capacità economica e tecnica rafforzata». Ciò detto, dice la Corte, non si può escludere che informazioni sensibili riguardanti la procedura di aggiudicazione dell' appalto abbiano potuto essere scambiate tra le parti interessate dalla fusione prima



che quest' ultima venisse realizzata, con la conseguente esclusione dell' offerta laddove si dimostri un «fatto collusivo». © Riproduzione riservata.